



Comune di
RIGNANO SULL'ARNO

SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28/11/2025

IL SEGRETARIO

INDICE

TITOLO I – CONTENUTO

Art. 1 - Oggetto.....	pag. 3
Art. 2 - Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia.....	pag. 3

TITOLO II – IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Art. 3 - Definizione.....	pag. 4
Art. 4 - Finalità del sistema integrato dei servizi.....	pag. 4
Art. 5 - Programmazione delle attività.....	pag. 4
Art. 5bis - Personale dei servizi.....	pag. 5
Art. 5ter - Partecipazione delle famiglie.....	pag. 5

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO

Art. 6 - Ambito di applicazione.....	pag. 5
Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento.....	pag. 5
Art. 8 - Soggetti interessati.....	pag. 6
Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento.....	pag. 6
Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione.....	pag. 6
Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza.....	pag. 6
Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento.....	pag. 7
Art. 13 - Accreditamento: procedura e documentazione.....	pag. 7
Art. 14 - Accreditamento: validità, rinnovo, decadenza.....	pag. 8
Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale Multiprofessionale.....	pag. 8
Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni.....	pag. 8
Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo.....	pag. 9

TITOLO IV – NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 18 - Norme generali di comportamento sanitario.....	pag. 9
Art. 19 - Riammissioni al nido.....	pag. 9
Art. 20 - Somministrazione farmaci.....	pag. 9
Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti.....	pag. 9
Art. 22 - Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.....	pag. 10
Art. 23 - Dieta alimentare.....	pag. 10

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 24 - Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento.....	pag. 11
Art. 25 - Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze.....	pag. 11
Art. 26 - Disciplina delle ammissioni ai servizi.....	pag. 12
Art. 27 - Calendario, orario di funzionamento e frequenza.....	pag. 14
Art. 28 - Modalità di pagamento.....	pag. 15
Art. 29 - Forme di partecipazione delle famiglie.....	pag. 15

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI – MODULISTICA E ALLEGATI

Art. 30 - Decorrenza ed Abrogazioni.....	pag.16
Art. 31 - Norma finale.....	pag.16

Allegati:

- Allegato A) Linee guida per la stesura dei progetti pedagogico ed educativo
- Allegato B) al regolamento zonale per definizione monte ore per il C.P.C.
- Modulo A per la delega al ritiro del bambino
- Modulo B per delega straordinaria al ritiro del bambino
- Modulo C per autorizzazione foto/video
- Modulo D per autorizzazione uscite
- Modulo E per autorizzazione gite
- Modulo F richiesta somministrazione farmaci nei locali e durante l'orario del servizio
- Modulo G trattamento pediculosi

TITOLO I CONTENUTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss. mm. e ii. "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio della Zona Fiorentina Sud-Est.

2. I Titoli I, II, III e IV del presente Regolamento contengono indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est. I Titoli V e VI del presente Regolamento sono, invece, specifici di ciascun Comune e quindi diversificati rispetto alle indicazioni ivi contenute.

Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dall'art.2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - spazio gioco;
 - centro per bambini e famiglie;
 - servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

2. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'articolo 4, comma 5 della L.R. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.

2 bis. I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

2 ter. I servizi possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata.

3. Il sistema integrato dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:

- a) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
- b) a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a privati;
- c) a titolarità e gestione privata.

4. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all'art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi non possono in alcun caso, accogliere bambini fino al compimento dei tre anni.

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Art. 3 – Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona Fiorentina Sud-Est si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.
2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Fiorentina Sud-Est costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

Art. 4 -Finalità del sistema integrato dei servizi

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
 - b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
 - c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali;
 - d) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
 - e) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socioculturale.
2. Tutti i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

Art. 5 - Programmazione delle attività

1. I Comuni della Zona Fiorentina sud-est si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:
 - a) scambio di esperienze;
 - b) attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
 - c) definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;
 - d) carta dei servizi;
 - e) funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, nel rispetto della normativa regionale vigente e presente nei criteri indicati nell'allegato;
 - f) esperienze innovative e sperimentali con particolare riferimento ai temi della continuità educativa 0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi;
 - g) rafforzare percorsi connessi al tema dell'inclusione.
2. Il termine per la scadenza delle iscrizioni ai servizi all'infanzia comunali saranno adeguati alle disposizioni in tal senso previste dal vigente Regolamento della Regione Toscana.
3. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa,

ogni Comune potrà provvedere con nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti bambino disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune.

Art. 5bis - Personale dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.

3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.

4. Alle attività di progettazione, programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore alla percentuale prevista dal regolamento regionale del complessivo tempo di lavoro individuale.

4 bis. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore a quanto previsto dal regolamento regionale del complessivo tempo di lavoro individuale.

Art. 5 ter - Partecipazione delle famiglie

1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati consigli dei servizi, promossi e coordinati dal coordinamento pedagogico. Il Coordinamento pedagogico promuove anche le iniziative di educazione familiare attraverso una metodologia partecipativa.

TITOLO III AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dal precedente art.2 del presente Regolamento indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.

2. Il Comune, secondo quanto previsto dalla LRT n.32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii., mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.

Art. 8 – Soggetti interessati

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui avvengano modifiche.
2. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di accedere ai contributi pubblici.

Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:
 - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
 - b) sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, ricettività della struttura e rapporti numerici fra educatori e bambini e fra operatori e bambini: si precisa che Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini iscritti è stabilito fino a un massimo di 1 a 30;
 - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
 - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
 - e) progetto pedagogico, progetto educativo (redatti secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona);
 - f) carta dei servizi;
 - g) gestione amministrativa e al funzionamento della struttura (redatto secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona).

Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.50 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il titolare o soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP, a sua volta, ne dà comunicazione agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.
3. I requisiti di cui all'art. 9 devono essere documentati.

Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

1. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.50 commi 7 e 8 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:
 - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune territorialmente competente, entro il termine assegnato, i dati di cui all'art.53 comma 1 del Regolamento regionale

41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii (Sistema informativo regionale);

c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;

d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;

e) ogni altra difformità rilevata.

3. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca ogni qualvolta

a) l'atto di sospensione non sia stato ottemperato nei termini previsti;

b) si verifichino inadempimenti reiterati nel tempo;

c) in situazioni di provata gravità.

Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:

a) possesso o richiesta contestuale dell'autorizzazione al funzionamento

b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;

c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 del Regolamento regionale;

d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;

e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;

f) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;

g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;

h) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio;

i) il raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla scheda di valutazione della qualità dei servizi e delle relative prestazioni, appositamente predisposta dai Comuni della Zona Fiorentina Sud Est e approvata dalla Conferenza di Zona;

2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema integrato dell'offerta e per il convenzionamento con i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune.

Art. 13 - Accreditamento: procedura e documentazione

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.51 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.

2. I requisiti di cui all'art. 12 devono essere documentati.

Art. 14- Accreditamento: validità, rinnovo, decadenza

1. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.51 comma 6 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii.

2. L'accreditamento è sottoposto a revoca, qualora:
- a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;
 - c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico; d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - e) la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla scheda di valutazione appositamente predisposta dai Comuni e approvata dalla Conferenza di Zona; f) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione);
 - g) non sia assicurata l'accoglienza a bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - h) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del comune territorialmente competente tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento;
 - i) 3 bis. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico dei servizi non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
 - l) I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione in materie pedagogiche, gestionali e organizzative per un numero di ore non inferiore a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:

- un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
- un referente tecnico del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare;
- un referente tecnico di un Comune facente parte della Conferenza di zona.

La Commissione può essere integrata con uno o più referenti tecnici in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare (ASL, uffici tecnici, etc.).

2. La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.

Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Fiorentina sud-est.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) gli oneri a carico del Comune;

- e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
- f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul loro funzionamento, mediante almeno due ispezioni annuali delle stesse finalizzate alla verifica del benessere dei bambini, dell'attuazione del progetto educativo e della soddisfazione del servizio. A tal fine i funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.

TITOLO IV NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 – Norme generali di comportamento sanitario

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene pertanto che i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli appartenenti alla comunità: bambini ed adulti.
2. In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 19 - Riammissioni al nido

1. In merito alla riammissione al nido si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente

Art. 20 – Somministrazione farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare alle bambine e ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute della bambina/del bambino.
2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra, secondo la normativa vigente, il certificato dovrà contenere: il nome e cognome della bambina/del bambino, la patologia di cui è affetta/o, il nome commerciale del farmaco specificando che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile, la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario scolastico, la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco, la dose da somministrare, le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco, la durata della terapia. Può essere utilizzato un modulo prestampato o un modello diverso purché riporti tutte le informazioni richieste dalla normativa. Le varie informazioni possono anche essere stampate separatamente.

Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.
2. Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e sarà avvertita la famiglia.
3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il

servizio:

- a) previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e di una certificazione del Pediatra di famiglia;
- b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Art. 22 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi

1. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore, ecc.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, il bambino dovrà essere allontanato dal servizio educativo.
2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:
 - a) diarrea, con presenza di muco e sangue;
 - b) congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
 - c) stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.
3. Nei casi di pediculosi, i bambini e le bambine interessati potranno frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento. L'utenza verrà avvertita al fine di escludere eventuali infestazioni.

Art. 23 - Dieta alimentare

1. Per quanto riguarda l'alimentazione viene seguita una dieta articolata, redatta da personale specializzato. La dieta varia a seconda dell'età dei bambini fino a 12 mesi, da questa età in poi gli stessi cibi vengono proposti con consistenza diversa a seconda delle capacità di masticazione del bambino.
2. Saranno effettuate variazioni alla dieta per intolleranze alimentari previa presentazione di certificato medico rilasciato o vistato dal pediatra di base che specifichi gli alimenti da evitare e per quanto tempo.
3. Sono previste altresì variazioni al menu per tutela di etnie e culture diverse, in questi casi i genitori dovranno fare richiesta motivata all'Ufficio.
4. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.
5. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d'età, possono essere preparati nello spazio destinato allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti e alle norme regionali, e non è accessibile ai bambini.
6. Ogni Comune valuta le modalità e la possibilità di somministrare latte materno all'interno dei servizi educativi. Qualora fosse prevista la sua somministrazione, si farà riferimento alle linee guida e alla normativa regionale in materia di sicurezza e igiene.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 24 – Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento

1. I servizi educativi per la prima infanzia che possono essere attivati sul territorio comunale rispondono alle tipologie identificate dalla Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e dal Titolo III, del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e loro successive modificazioni e integrazioni e sono classificati in:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati
 - spazio gioco;
 - centro per bambini e famiglie;
 - servizio educativo in contesto domiciliare;indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Nel Comune di Rignano sull'Arno sono attivi due nidi d'infanzia comunali a gestione indiretta, rivolti ai bambini in età compresa tra i nove e i trentasei mesi. Essi consentono l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.

Tali servizi sono inseriti nell'ambito dei c.d. Poli 0-6 riconosciuti con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1431 del 30 dicembre 2021, al fine di perseguire e sostenere la continuità educativa.

2. Le caratteristiche degli edifici destinati ai Servizi per la prima infanzia sono definite dalla Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e dal Titolo III, del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e loro successive modificazioni.

Art. 25 – Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze

1. L'Amministrazione comunale individua con propri atti la tipologia, il numero e la localizzazione dei propri servizi educativi per la prima infanzia da attivare sul territorio ed è facoltà dell'Amministrazione avvalersi di terzi per la loro gestione.

2. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

3. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato ed aggiornato dagli educatori, alla cui realizzazione contribuiscono, ove presenti, anche gli operatori ausiliari.

4. Nel caso siano frequentanti bambini diversamente abili è garantita la presenza di personale idoneo.

5. Il Comune cura il coordinamento pedagogico ed organizzativo della rete dei servizi comunali per la prima infanzia sia attraverso le proprie articolazioni funzionali sia nominando un esperto pedagista.

6. Le strutture comunali e l'esperto pedagista di cui al precedente comma 5 promuovono l'elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie.

Art. 26 – Disciplina delle ammissioni ai Servizi

1. I criteri di ammissione e di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia comunali sono basati sui seguenti principi:

- a) Eguaglianza: ovvero non discriminazione nell'accesso e nella fruizione dei servizi per sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizione psico-fisica e socio-economica e rispetto delle diversità e dei ritmi personali;
- b) Imparzialità: ovvero definizione trasparente di criteri di accesso e di partecipazione ai costi del servizio, puntualità, accessibilità e chiarezza dei criteri;
- c) Diritto di scelta: ovvero facoltà di scegliere tra le strutture e le tipologie di servizi offerte sul territorio e sostegno alla libera iniziativa del bambino all'interno dell'esperienza;
- d) Continuità: ovvero garanzia di regolarità e continuità del servizio in tutte le sue forme, garanzia di continuità del progetto educativo, attenzione ai contesti di provenienza del bambino e ai percorsi formativi futuri;
- e) Efficacia ed efficienza: ovvero risposta alle richieste e alle effettive necessità e monitoraggio della qualità;
- f) Partecipazione e integrazione: ovvero partecipazione attiva delle famiglie e integrazione con il territorio inteso come contesto educativo e sociale.

2. Le domande di ammissione ai servizi comunali per la prima infanzia sono redatte su appositi modelli telematici predisposti dall'Amministrazione Comunale in coerenza con le tipologie previste a livello regionale (banca dati S.I.R.I.A) e sono presentate entro il termine indicato dal Regolamento Regionale, richiamato all'art. 5 comma 2 e come meglio specificato nella Carta dei Servizi educativi della zona Fiorentina Sud – Est.

3. Possono presentare domanda di iscrizione i genitori dei bambini che rientrano nella fascia d'età prevista dal bando di iscrizione all'avvio del servizio oppure che raggiungano l'età necessaria entro il successivo 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento. I bambini saranno ammessi al compimento dell'età richiesta, qualora vi sia disponibilità di posti.

4. Le famiglie in fase di trasferimento di residenza possono, in via provvisoria, presentare domanda come residenti, a condizione che abbiano regolarizzato la residenza del bambino entro il 31 agosto di ogni anno. Chi alla data indicata non avesse regolarizzato tale posizione sarà collocato utilmente in graduatoria in coda a tutti i residenti.

5. I gemelli residenti saranno accolti, anche in presenza di un solo posto temporaneamente disponibile a condizione di non superare di più di una unità il numero di posti disponibili previsti per quel servizio, previa valutazione positiva degli uffici competenti.

6. L'Amministrazione Comunale è impegnata nella semplificazione dell'accesso e nel promuovere, attraverso campagne specifiche di comunicazione, la massima diffusione delle informazioni e dei termini di presentazione delle domande di ammissione presso le famiglie potenzialmente interessate.

7. Le domande di ammissione eventualmente presentate fuori i termini, ai sensi della normativa vigente saranno collocate in coda alla graduatoria in ordine di data di presentazione al protocollo del Comune (i cittadini non residenti vengono collocati utilmente in graduatoria in coda a tutti i residenti).

8. La posizione in graduatoria e l'eventuale ammissione al servizio richiesto o la collocazione in lista d'attesa saranno comunicate ai richiedenti in forma scritta entro il mese di giugno di ciascun anno. Nella comunicazione dovranno anche essere indicate le modalità e la data di scadenza per la presentazione in forma scritta dell'eventuale ricorso da parte del richiedente.

9. L'ammissione ai servizi per la prima infanzia viene effettuata attraverso la formulazione di

una graduatoria di priorità secondo i criteri di seguito indicati:

Per i nidi d'infanzia:

A) Criteri di Precedenza: essi garantiscono l'accesso diretto al servizio.

I criteri di precedenza sono i seguenti:

- 1 residente e non residente già frequentante i Nidi Comunali;
- 2 residente già frequentante Nido della rete dei servizi all'infanzia della Zona Sud-Est;
- 3 residente con problematiche di ordine sanitario, sociale o psicologico del bambino e/o della famiglia (certificate da ASL e/o Servizi Sociali);

B) Criteri di valutazione

Condizione del minore nel nucleo familiare anagrafico

- | | |
|---|---|
| 1 Condizione di orfano (di entrambi i genitori) | punti 1,00 |
| 2 Condizione di affidamento | punti 1,00 |
| 3 Nucleo monoparentale (un solo genitore conosciuto) | punti 1,00 |
| 4 Genitori non conviventi per altri motivi (da specificare) | punti 0,80 |
| 5 Composizione del nucleo anagrafico relativamente ai minorenni conviventi: | |
| - per ogni minore da 0 a 3 anni convivente oltre a quello per cui si richiede il servizio | punti 0,30; |
| - per ogni minore da 3 e un giorno a 10 anni convivente oltre a quello per cui si richiede il servizio | punti 0,20; |
| - per ogni minore da 10 e un giorno a 18 anni convivente oltre a quello per cui si richiede il servizio | punti 0,10; |
| 6 Presenza di altri componenti il nucleo anagrafico con problematiche di ordine sanitario, sociale o psicologico (certificate da ASL e/o Servizi Sociali) | punti 0,50 per ogni convivente oltre i genitori |

Condizione lavorativa del richiedente e altro genitore

(dichiarazione distinta per richiedente e altro genitore)

- | | |
|--|------------|
| 1 disoccupato/a con iscrizione documentata alle liste del Centro per l'Impiego di zona, lavoratore in mobilità, cassa integrazione | punti 1,00 |
| 2 occupato/a | |
| 2.1 in proprio | punti 0,50 |
| 2.2 alle dipendenze | punti 0,50 |
| 2.2.1 contratto a tempo indeterminato | punti 0,50 |
| 2.2.2 contratto a termine | punti 0,75 |
| 3 casalingo/a | punti 0,20 |
| 4 studente | punti 0,20 |
| 5 pensionato/a | punti 0,10 |
| 6 altra condizione | punti 0,10 |

Orario di lavoro

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1 fino a 18 ore settimanali | punti 0,50 |
| 2 fino a 36 ore settimanali | punti 0,75 |
| 3 oltre 36 ore settimanali | punti 1,00 |
| 4 orario unico | punti 0,25 |
| 5 orario spezzato | punti 0,50 |
| 6 orario a turni e/o variabile | punti 0,75 |

Luogo di lavoro

1 prestazione in smart working o da remoto (attività prevalente)	punti 0,10
2 sede lavorativa entro i 20 km dalla struttura educativa	punti 0,20
3 sede lavorativa oltre i 20 km dalla struttura educativa	punti 0,40
4 sede lavorativa oltre i 20 km dalla struttura educativa con oltre il 30% del tempo/lavoro con mancato rientro serale al domicilio (documentato)	punti 0,70

Reddito del nucleo anagrafico (base indicatore ISEE)

1 ISEE minori < 10.000,00	punti 0,50
---------------------------	------------

Condizione per l'utilizzo del servizio

1 Già inserito in lista d'attesa precedente per nido d'infanzia comunale	punti 0,20
2 Altro minore convivente frequentante il servizio richiesto	punti 0,20

-- 0 --

Il punteggio finale utile ai fini dell'inserimento in graduatoria viene calcolato nel seguente modo:

1) Punteggio relativo alla condizione del minore nel nucleo familiare anagrafico	+
2) Sommatoria del punteggio relativo alla condizione lavorativa del richiedente e altro genitore diviso il numero di tali componenti	+
3) Punteggio relativo al reddito del nucleo anagrafico (base indicatore ISEE)	+
4) Punteggio relativo alla condizione per l'utilizzo del servizio	=
Punteggio finale	

In caso di parità di punteggio finale si farà riferimento alle opzioni per il funzionamento del servizio.

C) Opzioni per il funzionamento del servizio (a cura dell'ufficio)

1. Maggiore età del bambino;
2. Composizione dei gruppi d'età al nido (rapporto adulti/bambini per fascia d'età).

I cittadini non residenti vengono collocati utilmente in graduatoria in coda a tutti i residenti.

-- 0 --

Per i servizi integrativi

Criteri di valutazione

1. Maggiore età del bambino.

Art. 27 – Calendario, orario di funzionamento e frequenza

1. Di norma il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è articolato su undici mesi l'anno con la totale sospensione delle attività nel mese di agosto. E' facoltà dell'Amministrazione nei periodi di minima frequenza stabilire l'eventuale sospensione del servizio presso una o più sedi tenuto conto delle esigenze organizzative e di economicità dei servizi stessi, nonché delle richieste dell'utenza.

2. L'orario di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è articolato su due fasce per ciascun servizio comunale:

- per il nido d'infanzia "Il Grillo e la Formicuzza" del Capoluogo
 - Turno A (07:30- 14:00)
 - Turno B (07:30- 17:00)
- per il nido d'infanzia "La Chiocciola" di Troghi
 - Turno A (08:00 alle 14:00)
 - Turno B (08:00 alle 16:00)

3. E' facoltà dell'Amministrazione articolare l'offerta oraria in maniera differenziata presso sedi distinte adeguando la stessa alle peculiari esigenze dell'area di riferimento e ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

Art. 28 – Modalità di pagamento

1. I servizi alla prima infanzia sono individuati dal Decreto Ministeriale 31.12.1983, e successive modificazioni e integrazioni come servizi a domanda individuale, per cui, conseguentemente, le famiglie degli utenti sono chiamate a partecipare ai costi di gestione. Le quote di frequenza e le loro modalità di attribuzione sono individuate ogni anno dall'organo competente con apposito atto. Il costo pasto è ricompreso nella tariffa mensile del servizio.

2. Le rette mensili dovranno essere corrisposte, dietro emissione da parte dell'Amministrazione di apposita fattura, entro la fine del mese successivo a quello cui la quota si riferisce. In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (sciopero, neve, problemi tecnici, ecc.) non sono previste riduzioni di tariffa.

3. Per assenze continuative superiori alle tre settimane (per motivi di salute e/o altre specifiche gravi condizioni familiari) dietro presentazione di richiesta scritta all'Amministrazione, sarà riconosciuto uno sconto del 30% (trenta per cento) sull'importo della retta mensile attribuita da corrispondersi con le modalità di cui al precedente comma 2. Il presente comma non si applica ai destinatari di contributi individuali, regionali e/o ministeriali, per i quali è prevista una frequenza minima del servizio.

4. In caso di ritiro del bambino nel corso dell'anno scolastico per qualsiasi motivo, dovrà esserne data comunicazione scritta ai competenti uffici comunali e dovrà essere corrisposta l'intera quota di frequenza riferita al mese in cui il ritiro è avvenuto.

Per i ritiri dal nido dopo il 30 aprile è previsto il pagamento della quota mensile ridotta del 50% fino alla fine del servizio stesso (31 Luglio).

Inoltre tale ritiro non darà titolo di accesso ai criteri di precedenza di cui al precedente art. 26, comma 4 lett. a), per l'anno successivo salvo che il ritiro sia avvenuto per motivi di salute o altre specifiche gravi condizioni.

5. Il posto resosi disponibile verrà offerto agli utenti in lista d'attesa secondo l'ordine di graduatoria e secondo i criteri indicati al precedente art. 26, comma 4, sotto il titolo "Opzioni per il funzionamento del servizio (a cura dell'ufficio)".

6. Se nel corso dell'anno educativo sopravvenute difficoltà di ordine economico dovessero porre la famiglia nella condizione di dover rinunciare all'utilizzo dei servizi all'infanzia comunali, la stessa ha facoltà di ricorrere alla valutazione tecnica dei Servizi Sociali del Comune per eventuali provvedimenti di sostegno/salvaguardia del minore.

Art. 29 – Forme di partecipazione delle famiglie

1. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante

la previsione di incontri periodici di presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie degli utenti, nonché mediante la revisione di verifiche e valutazioni delle attività dei servizi.

2. I familiari degli utenti dei servizi alla prima infanzia possono, individualmente o in forma associata, presentare segnalazioni e/o reclami in ogni momento, verbalmente o telefonicamente, oppure in forma scritta, posta e posta elettronica ad uno dei seguenti uffici:

- All'Ufficio Istruzione;
- All'Ufficio Relazioni con il pubblico;
- Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed al Cittadino;
- All'Assessore all'Istruzione;
- Al Sindaco.

3. L'ufficio che riceve la segnalazione provvederà, se necessario, a inoltrarla al livello competente per il tipo di problema segnalato e, in ogni caso, a rispondere al cittadino per comunicargli l'eventuale trasferimento ad altro ufficio o l'esito del reclamo, anche nel caso in cui la non conformità sia stata immediatamente risolta. L'ufficio competente per il servizio ha successivamente il compito di garantire la comunicazione tra gli uffici interessati dal problema e di informare il cittadino sull'evoluzione del reclamo.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI - MODULISTICA E ALLEGATI

Art. 30- Decorrenza ed Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 65 del 30 dicembre 2020.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 31 – Norma finale

1. Per tutto quanto non esplicitamente citato e normato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale toscana vigente.

2. In allegato vengono riportati i fac-simile dei principali modelli di autorizzazione/richiesta da utilizzare nella gestione dei servizi alla prima infanzia.